

**OSSERVAZIONI ALLA  
PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 109/08  
“Approvazione del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 21”**

**Premessa**

Il corposo progetto di piano di risanamento e tutela delle acque predisposto dagli Uffici competenti della Regione Marche si compone di quattro elementi principali:

1. Stato di fatto dei corpi idrici regionali
2. Analisi economica della regione in relazione alla qualità delle acque
3. Squilibri e misure di piano
4. Norme tecniche di attuazione (NTA)

Il tutto corredato da una pregevole mole di cartografia tematica per un totale di oltre 4000 pagine.

Circa le acque reflue industriali il progetto di Piano individua le seguenti situazioni critiche sull'intera Regione Marche (Punto B.3.1.2 Sezione Squilibri e misure di piano).

Il Progetto di Piano di Tutela delle Acque (PAA n. 109/2008) è un atto importante, estremamente complesso ma impostato in modo organico e comprensibile.

In premessa riportiamo l'ambito di intervento e di disciplina dei piani di tutela delle acque secondo la normativa nazionale, D.lgs. n. 152/2006:

---

**Art. 121 Piani di tutela delle acque**

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le Province e le Autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le Regioni, sentite le Province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
  - a) i risultati dell'attività conoscitiva;
  - b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
  - c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
  - d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
  - e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
  - f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
  - g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
  - g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;
  - h) l'analisi economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
  - i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è

approvato dalle Regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

Le finalità dell'atto, dunque, sono rilevanti e condivisibili ma è necessario ricordare che:

- Le disposizioni devono contribuire a fornire un **quadro di riferimento certo e chiaro** in relazione alle competenze degli Enti Pubblici ed agli adempimenti in capo alle aziende in rispetto alla normativa comunitaria e nazionale;
- È fondamentale per la Pubblica Amministrazione perseguire la **semplificazione amministrativa e la riduzione degli oneri amministrativi in capo alle imprese** quale obiettivo generale e strumento di competitività delle stesse imprese;
- **Non si devono gravare le imprese di compiti e finalità che non sono di loro pertinenza** o con richieste che vanno oltre il dettato normativo perché tutto ciò si traduce in un aggravio di costi e di tempi che potrebbero mettere le nostre aziende associate in una situazione di effettiva difficoltà in un mercato sempre più competitivo dove i margini di manovra sono sempre più ristretti.

Confindustria Marche si è soffermata in modo particolare ed approfondito sulle Norme Tecniche di Attuazione del progetto di Piano, viste anche le ricadute ed i riflessi operativi ed economici che la loro attuazione avrà sul sistema industriale.

### **Norme Tecniche di Attuazione (NTA)**

#### **Art. 14 – Standard di qualità per sostanze pericolose -**

Le Norme Tecniche di Attuazione fanno riferimento al decaduto DM 367/03 dando ancora oggi (2008) per validi i limiti previsti dalla Tabella 2 Allegato A dello stesso decreto per i sedimenti delle acque marino costiere, lagune e stagni costieri.

A livello nazionale si concorda nel ritenere completamente abrogato il Decreto 367/2003 dal D.lgs. 152/2006 anche dalla lettura dell'art. 78 Parte 3 dello stesso decreto legislativo.

Al comma 4 dello stesso articolo si applica in modo estensivo (sostituendosi allo stesso legislatore nazionale) i limiti previsti per le acque destinate alla vita dei molluschi indicando che queste debbono rispettare oltre ai limiti specifici della tabella 1/A del D.Lgs 152/06 anche i limiti della tabella 1/C dell'Allegato 2 dello stesso decreto.

Il punto 5 dello stesso articolo 14 rende addirittura obbligatorio eseguire l'analisi dei metalli sui sedimenti e sulle altre sostanze organiche definite dal DM 367/03 (decreto che si ricorda è stato dichiarato decaduto dall'art. 78 del D.Lgs 152/06).

Art. 15 – Adempimenti finalizzati alla riduzione e eliminazione delle sostanze pericolose

**L'art. 15 delle NTA risulta essere particolarmente gravoso per le aziende marchigiane in quanto larga parte di queste dovranno sostenere costi non indifferenti per attuare le prescrizioni contenute nel comma 2 del suddetto articolo.**

Di seguito si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 della NTA:

*"2. I titolari degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, trasformazione o utilizzazione delle sostanze pericolose elencate nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, devono eseguire, nei tempi e nei modi indicati dalla Giunta Regionale con il provvedimento indicato al successivo comma 4, un **autocontrollo mensile** sulle proprie acque reflue scaricate, campionando immediatamente all'uscita dallo stabilimento o, se presente, allo scarico dell'impianto di depurazione a servizio dello stabilimento, **per accertare se le sostanze pericolose di cui al decreto citato, siano presenti in concentrazione superiore al limite di rilevabilità della metodica analitica adottata.** I campionamenti sono effettuati con le modalità stabilite dall'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per le acque reflue (campione medio di tre ore). I risultati analitici devono essere trasmessi all'ARPAM competente per territorio e all'Ente che ha autorizzato lo scarico. **Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose, è obbligatorio installare idonea strumentazione di monitoraggio, nei tempi e nei modi indicati dal suddetto provvedimento della Giunta Regionale.** I metodi di analisi devono fare riferimento alle più avanzate tecniche d'impiego generale, che siano contenute in metodi standardizzati, pubblicati a livello nazionale o internazionale.*

**L'art. 108 del D.Lgs 152/06 (che disciplina gli scarichi di sostanze pericolose) fa riferimento solo alle sostanze pericolose delle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e non quelle delle suddette Tabelle 1/A e 1/B.**

**In questo modo si amplia moltissimo il gruppo di sostanze su cui le aziende dovrebbero effettuare gli autocontrolli mensili.** Tale misura, oltre ad essere ingiustificata, risulta estremamente costosa e verrà a gravare pesantemente sui bilanci delle aziende, già provati dall'attuale congiuntura economica estremamente critica.

L'obiettivo che si pone la norma sembra risiedere in una necessità conoscitiva più ampia, anche sulla base delle richieste che provengono dalla Comunità Europea, che ad oggi, per motivi indipendenti dalla volontà delle aziende, non è stata raggiunta.

Dobbiamo, però, rilevare che tale compito spetta al sistema istituzionale pubblico che si deve opportunamente attivare per ovviare a carenze che peraltro si trascinano da molti anni e che il raggiungimento di tale obiettivo, per quanto condivisibile in linea generale, non deve essere scaricato sulle singole aziende.

Inoltre nell' allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06 al punto 1.2.3 le Regioni vengono obbligate a stabilire opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese) in funzione del carico massimo ammissibile di sostanza pericolosa sul corpo idrico in funzione del raggiungimento dell'obiettivo degli standard di qualità descritti all'allegato 1.

Attività di cui non si ritrova traccia nel progetto di Piano della regione Marche la quale si limita a prescrivere un autocontrollo mensile e, in caso di semplice rilevabilità analitica di almeno una delle sostanze indicate nella Tabella 1/A e 1/B dell'allegato 1 al D.Lgs 152/06 l'azienda dovrà installare un adeguato sistema di monitoraggio secondo le modalità descritte in un successivo atto della Giunta Regionale.

Senza voler entrare in questa sede nei dettagli del fatto che la Legislazione Europea in materia di sostanze pericolose è del tutto diversa da quella italiana, si ritiene che alcuni inquinanti siano presenti a livello di tracce rilevabili con le moderne tecniche analitiche (vedere ad esempio: Idrocarburi policiclici aromatici, Solventi clorurati, Rame, BTEX, Zinco) pressochè in quasi tutti gli scarichi industriali con conseguente necessità da parte delle aziende di rispettare il comma 2 dell'art. 15 delle NTA del Piano Acque .

Ciò comporterà un notevole aggravio di costi per l'azienda a fronte di un'attività che si è già dimostrata superflua rispetto al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici regionali.

Infatti la Regione Marche, in seguito all'emanazione del D.M. 367/03, ha già pianificato, ed effettuato con cadenza annuale, un monitoraggio della qualità delle acque superficiali con l'intento di individuare e controllare le sostanze pericolose nelle acque e nei sedimenti (stesse sostanze ora indicate nelle tabelle 1/a e 1/b del D.Lgs 152/06).

**I risultati indicarono chiaramente come per la maggior parte delle sostanze considerate, ci si trovasse abbondantemente al di sotto del relativo standard di qualità e spesso addirittura vicini al limite di quantificazione della metodica analitica (LOQ).**

Sulla base dei risultati dello screening 2005 la Regione Marche nella sezione **“Squilibri e misure di piano”** del progetto di Piano tutela Acqua alla pagina 318 dichiara che *“fra tutte le sostanze prioritarie presenti nell'indagine, soltanto i metalli (Cd, Ni, Pb) hanno riscontrato una serie rilevante di valori superiori al LOQ, mentre per quanto concerne i composti clorurati e i fitofarmaci si hanno valori inferiori alla soglia Per gli IPA non si hanno riscontri se non a livello locale, lungo il fiume Tronto, risulta una contaminazione dovuta a scarico industriale.”*

Se l'obiettivo verso le sostanze pericolose e quelle prioritarie pericolose è quello di assicurare il rispetto degli standard di qualità dei corpi idrici marchigiani (i quali sembrano essere in sostanza esenti da questo tipo di problema) **sembra molto più congruo programmare un controllo periodico della qualità degli stessi corpi idrici piuttosto che appesantire ulteriormente i bilanci delle migliaia di aziende marchigiane obbligandole (per la semplice presenza di qualche microgrammo di rame, zinco o altre sostanze organiche) ad eseguire controlli mensili, installare autocampionatori** e chissà quali altri oneri prevederà la successiva delibera di Giunta prevista dal comma 4 dell'art. 15 del NTA.

**La nostra richiesta è di stralciare l'obbligo dell'autocontrollo mensile così come richiesto e disciplinato nell'articolo commentato.**

Peraltro il quadro legislativo tracciato dal decreto legislativo n. 152/06 in materia di sostanze pericolose sembra essere di difficile lettura oltre che difforme da quello europeo.

A livello Europeo la Direttiva 60/2000/CE contempla 44 sostanze - o famiglie di sostanze - pericolose (P) delle quali soltanto 25 sono classificate pericolose prioritarie (PP). Soltanto per 15 di queste il legislatore europeo ha stabilito obiettivi di qualità nei corpi idrici.

A livello italiano il D.Lgs 152/06 ha inserito nell'allegato 5 alla parte III la Tabella 1/A con 37 sostanze delle quali 7 Pericolose 16 Prioritarie pericolose mentre in tabella 1/B dello stesso allegato sono elencate ben 137 sostanze delle quali solo 2 Pericolose e 7 Prioritarie pericolose.

### Art. 28 – Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche

Dall'articolo citato non emerge con chiarezza la disciplina per i servizi igienici delle industrie in quanto il comma 3 in apertura indica "Sono altresì da considerare acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali...." Mentre nel comma 4 queste sembrano escluse se con carico superiore a 50 ab/eq.

**E' necessario che venga meglio esplicitata la disposizione con riguardo ai servizi igienici assimilandoli alle domestiche.**

### Art. 29 – Acque reflue industriali

Il comma 2 dell'art. 29 recita quanto segue "Gli impianti di depurazione che effettuano il trattamento di acque reflue industriali ..... devono adeguare le proprie fasi di trattamento al fine di consentire il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose immesse nell'ambiente acquatico di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006."

La frase "immesse nell'ambiente acquatico" potrebbe essere intesa come lo scarico dall'impianto sul corpo idrico. Se così fosse vi sarebbe un sicuro aggravio di costi in termini di trattamento a carico dell'azienda.

E' necessario quindi specificare meglio il senso della frase.

Il comma 4 dell'art. 29 non è molto chiaro. Non si capisce bene il senso della frase "per i parametri non contemplati in tali tabelle si applicano come valori limite di emissione: - 2/3 di quelli stabiliti, nella Tabella 3, per le sostanze tabellate; - per le sostanze non tabellate, 50 volte lo standard".

Nel comma 8 si fa riferimento, come peraltro nello stesso Codice Ambientale, ad un criterio quale quello della "eccessiva onerosità". Criterio di difficile interpretazione e soprattutto di scarsa, se non nulla, utilizzazione da parte delle Autorità competenti.

Sarebbe utile avere qualche ulteriore indicazione in un documento, quale quello delle Norme Tecniche di Attuazione, che dovrebbe aiutare a specificare anche situazioni di tale genere.

Per quanto riguarda gli scarichi esistenti che recapitano al suolo (comma 9) l'atto prevede che, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera revocata. E' necessario ricordare che disposizioni che prevedono tale genere di sanzioni non possono essere inserite in atti amministrativi quali piani di settore ma possono essere disciplinate solo in specifiche leggi, fonti normative di carattere primario. Anche esaminando l'art. 121 del D.lgs. n. 152/2006 tale possibilità non si riscontra.

Il comma 13 obbliga le aziende esistenti a realizzare, all'interno del perimetro aziendale, condotte separate di collettamento e scarico per le acque di processo, di raffreddamento e le acque meteoriche entro il 31.12.2013 e se contenenti sostanze prioritarie e pericolose entro il 30.06.2011.

E' chiara la finalità della norma che è quella di poter verificare se si rispettano i limiti per le singole tipologie di scarico perché le sostanze contenute nelle acque di processo potrebbero essere diluite dalla acque di raffreddamento.

E' necessario in primo luogo verificare la destinazione di tali scarichi. Se essi recapitano in un unico corpo recettore e vengono poi mischiate non è giustificabile il costo che devono sostenere le aziende per modificare gli impianti per gli obiettivi di qualità ambientale che si prefigge la norma.

Gli articoli 41 e 42 punto 10 prevedono che dovranno essere separate le reti fognarie miste. **Sarebbe allora più opportuno prevedere la separazione delle linee aziendali solo quando saranno adeguati i corpi recettori e se potranno essere adeguati (se si scarica in acque superficiali gli scarichi saranno comunque mischiati) e non con un termine fisso.**

**La disposizione non tiene conto delle reali e concrete difficoltà cui le aziende dovranno affrontare per soddisfare una tale richiesta e dell'aggravio economico** che graverà sui loro bilanci ma soprattutto in moltissimi casi sarà impossibile tecnicamente soddisfare la richiesta del comma.

Nel comma 11 relativo al sistema di fognatura di acque reflue industriali di nuova realizzazione, invece, si scrive con chiarezza che “Qualora la condizione di creare diversi scarichi fosse non conveniente e non giustificabile in termini di costi e benefici, ....” e si prevede una soluzione alternativa.

**A maggior ragione è necessario in relazione alle reti esistenti, quindi, che il comma 11 tenga prioritariamente conto della situazione esistente e preveda, quale prima ipotesi, che vengano predisposte misure alternative che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue prima della loro miscelazione e, in secondo piano prevedere, laddove possibile tecnicamente ed economicamente sostenibile, la realizzazione delle condotte separate.**

**In estrema sintesi le richieste:**

- **in primo luogo prevedere la separazione delle linee aziendali solo nel momento in cui saranno adeguati i corpi recettori;**
- **sempre per le reti esistenti è necessario prima verificare la possibilità di misure alternative in caso di non convenienza in termini di costi/ benefici e di impossibilità tecnica.**

#### Art. 30 – Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Nel comma 11 si attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare lo scarico in fognatura nel caso in cui siano presenti sostanze prioritarie e prioritarie pericolose.

In primo luogo il Decreto Legislativo n. 152/2006 non prevede tale ipotesi e tale competenza non viene attribuita neanche con legge regionale.

Pertanto non è possibile con un atto amministrativo, anche se di tale spessore, attribuire ex novo una delega di funzioni di tale rilievo.

**Ne richiediamo l'eliminazione.**

#### Art. 42 – Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia

In primo luogo riteniamo opportuno ricordare che la disciplina delle acque meteoriche, sin dal D.lgs. 152/1999, risulta essere una competenza delle Regioni che avrebbero dovuto legiferare in merito.

L'atto più adeguato al dettato normativo ed idoneo a disciplinare tale materia è sicuramente la legge regionale, così come alcune regioni hanno fatto.

Mentre alle specifiche tecniche, sia pure di rango superiore, quale il Piano di tutela delle Acque, è idoneo un atto amministrativo che consente un dettaglio ed una regolamentazione maggiormente tecnica e di dettaglio.

L'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 così disciplina le acque meteoriche e quelle di prima pioggia:

---

## Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
  - a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
  - b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
3. Le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Dalla disposizione nazionale si evince che le **Regioni devono individuare i casi in cui le acque meteoriche sono sottoposte a particolari prescrizioni, tra cui l'eventuale autorizzazione, e le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e trattate.**

Invece l'art. 42 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque sembra obbligare le aziende a convogliare e opportunamente trattare in idonei impianti di trattamento le acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia. Tale convogliamento deve essere preventivamente autorizzato come scarico di acque reflue industriali.

**L'obbligo viene esteso quindi oltre che alle acque di prima pioggia anche alle acque meteoriche tout-court e le acque di lavaggio.**

In primo luogo ribadiamo che l'atto idoneo ed adeguato per disciplinare e prevedere anche l'eventuale necessità dell'autorizzazione non può essere sicuramente un atto amministrativo, ancorché di tale rilievo ma un atto normativo.

In secondo luogo dal comma 1 sembra che tutte le aree esterne adibite ad attività produttive e di servizi delle aziende siano soggette a tale disciplina, anche se poi segue, ai commi 2 e 3, una specifica di aree soggette alle prescrizioni previste, con il dubbio che solo quelle previste dai commi 2 e 3 siano soggette a tali prescrizioni.

Infatti anche le specifiche del comma 2 non servono a limitare il campo di applicazione perché tutte le aziende hanno rifiuti o materie prime all'esterno.

Tutto ciò sembra veramente eccessivo considerando anche che l'art. 108 – Scarichi di sostanze pericolose - del D.Lgs 152/06 limita tale obbligo alle acque di prima pioggia ed alle acque di lavaggio di superfici aziendali esterne nel caso in cui queste possano dilavare da superfici impermeabili scoperte sostanze pericolose o sostanze capaci di creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Se poi si considera che il comma 2 dello stesso art. 42 delle NTA definisce tale obbligo nel caso in cui vi sia "rischio significativo di dilavamento di sostanze pericolose" senza quantificarne e la metodologia di valutazione né l'entità soglia appare fondato il dubbio di vedersi calare sul sistema produttivo marchigiano "a pioggia" tale obbligo, con notevoli investimenti finanziari da parte delle

aziende le quali dovranno realizzare impianti capaci di trattare tutte le acque meteoriche cadenti sulle loro aree scoperte definite “a rischio significativo”.

Si segnala infine che dal comma 3 dell’art. 42 della NTA viene ammesso lo scarico sul suolo di acque meteoriche potenzialmente contaminate da idrocarburi derivanti da distributori di carburanti ed autolavaggio a semplice condizione di installazione di “disoleatori” i quali difficilmente potranno garantire l’eliminazione totale degli idrocarburi in questione. Per inciso si ricorda che per gli idrocarburi non è ammesso lo scarico sul suolo (vedere Tab. 4 All. 5 D.Lgs 152/06).

Inoltre **l’esenzione prevista al comma 4 sarà difficilmente applicabile** perché è impossibile escludere in termini assoluti la presenza di “sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali”. Il comma 3 dell’art. 113 del Codice Ambientale sopra riportato, infatti, richiede alle Regioni di dare contenuti concreti alla previsione mentre la Regione Marche disciplina tali ipotesi in modo generico e non utile nella concreta attuazione.

Il comma 2 dell’art. 42 inoltre conferma la confusione esistente nell’individuazione da parte del Legislatore italiano delle sostanze pericolose.

In questo comma si precisa che le sostanze pericolose sono quelle indicate “*nelle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., nella tabella 2 dell’allegato A al D.M. 6 novembre 2003 n. 367 8DM destituito dall’art. 78 del D.lgs 152/06) e nelle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 della parte terza del D.Lgs 152/2006*”.

Forse se tornassimo ad una lettura critica ed applicazione puntuale della Direttiva 60/2000/CE potremmo sperare di mantenere competitive le aziende italiane quantomeno sul mercato europeo e quelle marchigiane in un contesto nazionale.

**La nostra richiesta pertanto è:**

- **una legge regionale che disciplini la materia;**
- **individuare con precisione i casi i casi in cui sia necessaria l’autorizzazione ed i casi in cui le acque siano convogliate e trattate.**